

XVII legislatura

A.S. 1719:

"Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti d'America finalizzato a migliorare la *compliance* fiscale internazionale e ad applicare la normativa F.A.T.C.A. (*Foreign Account Tax Compliance Act*), con Allegati, fatto a Roma il 10 gennaio 2014, nonché disposizioni concernenti gli adempimenti delle istituzioni finanziarie italiane ai fini dell'attuazione dello scambio automatico di informazioni derivanti dal predetto Accordo e da accordi tra l'Italia e altri Stati esteri"

(Approvato dalla Camera dei deputati)

Marzo 2015
n. 19



servizio del bilancio
del Senato

servizio studi
del Senato



Servizio del Bilancio

Direttore dott. Renato Loiero tel. 2424

Segreteria tel. 5790

Uffici

Verifica della quantificazione degli oneri connessi a testi legislativi in materia di entrata

avv. Giuseppe Delreno tel. 2626

Verifica della quantificazione degli oneri connessi a testi legislativi in materia di spesa

dott. Daniele Bassetti tel. 3787

Documentazione degli effetti finanziari dei testi legislativi

dott. Fortunato Lambiase tel. 3786

Segretari parlamentari

dott.ssa Anna Elisabetta Costa

dott.ssa Alessandra Di Giovambattista

sig. Cristiano Lenzini

dott. Vincenzo Bocchetti

dott. Maurizio Sole

Servizio Studi

Ufficio politica estera e di difesa

Il presente dossier è destinato alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari.

Si declina ogni responsabilità per l'eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

INDICE

INTRODUZIONE	1
CONTENUTO DEL DISEGNO DI LEGGE	3
<i>Articolo 1 (Autorizzazione alla ratifica).....</i>	<i>3</i>
<i>Articolo 2 (Ordine di esecuzione).....</i>	<i>3</i>
<i>Articolo 3 (Disposizioni di attuazione).....</i>	<i>3</i>
<i>Articolo 4 (Obblighi di comunicazione all'Agenzia delle entrate).....</i>	<i>4</i>
<i>Articolo 5 (Obblighi di adeguata verifica ai fini fiscali e acquisizione di dati sui conti finanziari e su taluni pagamenti).....</i>	<i>4</i>
<i>Articolo 6 (Acquisizione e utilizzazione delle informazioni tra istituzioni finanziarie del medesimo gruppo nonché tra terzi fornitori di servizi e istituzioni finanziarie).....</i>	<i>6</i>
<i>Articolo 7 (Obblighi di prelievo alla fonte da parte degli intermediari qualificati con responsabilità primaria di sostituto d'imposta statunitense).....</i>	<i>8</i>
<i>Articolo 8 (Obblighi di comunicazione tra istituzioni finanziarie per l'applicazione del prelievo alla fonte).....</i>	<i>9</i>
<i>Articolo 9 (Sanzioni).....</i>	<i>9</i>
<i>Articolo 10 (Disposizioni applicabili).....</i>	<i>11</i>
<i>Articolo 11 (Clausola di invarianza finanziaria).....</i>	<i>11</i>
<i>Articolo 12 (Entrata in vigore).....</i>	<i>12</i>
CONTENUTO DELL'ACCORDO.....	12
INIZIATIVE MULTILATERALI SULLA LOTTA ALL'EVASIONE FISCALE INTERNAZIONALE.....	17

INTRODUZIONE

Il perseguimento dell'obiettivo del contrasto all'evasione ed elusione fiscale internazionale ha trovato una significativa convergenza con i più recenti sviluppi registratisi nel contesto internazionale, nel quale è stata intrapresa una decisa azione a sostegno della necessità per gli Stati di dotarsi di efficaci strumenti basati sullo scambio automatico di informazioni e sull'effettiva trasparenza a fini fiscali.

Si tratta di un indirizzo riaffermato anche nel rapporto del Governo sulla realizzazione delle strategie di contrasto all'evasione fiscale, dove si è sottolineato come l'aumento degli illeciti tributari transnazionali abbia generato la necessità di individuare una strategia di intervento ad "ampio respiro" per migliorare l'efficacia del contrasto all'evasione fiscale. In questo documento sono pertanto annunciati interventi destinati al contrasto di fenomeni già messi in atto dal Governo o in via di definizione¹.

A tale fine assume sempre più rilevanza il ricorso alla cooperazione amministrativa sia con gli Stati membri dell'Unione europea, sia con gli Stati *partner* dei trattati.

Per quanto attiene alle attività di contrasto sono state attivate una serie di procedure che consentono la cooperazione tra gli Stati, sia mediante l'attivazione dello scambio di informazioni a richiesta nei confronti delle amministrazioni fiscali estere che attraverso la consultazione e l'utilizzo delle informazioni che vengono ricevute in via di scambio automatico in applicazione di particolari accordi stipulati con altri Stati.

Un altro modello di cooperazione internazionale che assume sempre più rilevanza è costituito dall'accordo FATCA (*Foreign account tax compliance act*) con gli Stati Uniti siglato il 10 gennaio 2014. Tale schema inoltre è stato assunto come base di partenza per lo sviluppo dell'attuale modello di scambio

¹ Si tratta del: Rapporto sulla realizzazione delle strategie di contrasto all'evasione fiscale, sui risultati conseguiti nel 2013 e nell'anno in corso, nonché su quelli attesi, con riferimento sia al recupero di gettito derivante da accertamento all'evasione che a quello attribuibile alla maggiore propensione all'adempimento da parte dei contribuenti (art. 6 del decreto-legge 24 aprile 2014 n. 66), dove si legge che: "Uno dei modelli di rilevanza strategica per il contrasto all'evasione fiscale internazionale, mediante lo scambio automatico di informazioni, è costituito dall'accordo con gli Stati Uniti (FATCA – Foreign Account Tax Compliance Act), siglato in data 10 gennaio 2014, finalizzato all'acquisizione di elementi di reddito e di patrimonio detenuti da cittadini statunitensi presso istituzioni finanziarie estere, in modo da contrastare le forme di evasione attuata tramite il possesso di ricchezze finanziarie detenute all'estero. L'Accordo risponde alla duplice esigenza di ridurre gli oneri gravanti sulle istituzioni finanziarie italiane connessi all'implementazione dei flussi informativi previsti dalla disciplina FATCA, nonché di assicurare una tendenziale reciprocità nello scambio di informazioni tra Italia e Stati Uniti."

multilaterale automatico di informazioni (*Common reporting standard – Crs*) realizzato in ambito Ocse.

In attesa del perfezionamento dell'*iter* legislativo del disegno di legge di ratifica in parola, sul sito del Dipartimento delle Finanze sono stati pubblicati a fini informativi il testo dell'accordo e lo schema di decreto ministeriale che stabilisce le procedure che dovranno essere applicate dalle istituzioni finanziarie per dare attuazione agli obblighi che derivano dal predetto accordo. Lo schema di decreto ministeriale è stato rivisto all'esito di una procedura di consultazione pubblica che si è conclusa l'8 maggio 2014.

In particolare, l'articolo 9 dello schema di decreto detta la tempistica per l'invio delle informazioni all'Agenzia delle Entrate, con un incremento graduale di dati, fino ad arrivare a uno scambio completo con riferimento all'annualità 2016.

La conclusione di tale accordo risponde dunque alla duplice esigenza di ridurre gli oneri gravanti sulle istituzioni finanziarie italiane connessi all'applicazione della disciplina del FATCA, nonché di assicurare reciprocità nello scambio di informazioni tra Italia e USA.

Le disposizioni in commento, concretamente operative dal 1° luglio 2014, sono state introdotte con l'*Hiring Incentives to Restore Employment Act* (Hire ACT del 2010), che ha aggiunto il *Chapter 4* (articoli 1471-1474) all'*Internal Revenue Code* statunitense.

In sostanza, le previsioni contenute nel FATCA richiedono a ciascun intermediario finanziario estero (*Foreign Financial Institution – FFI*) di sottoscrivere un apposito accordo (*FFI Agreement*) con l'*Internal Revenue Service* statunitense (IRS), nel quale l'intermediario si impegna sia a identificare la propria clientela in base a classificazioni normative degli USA e secondo stringenti procedure di adeguata verifica ai fini fiscali (*due diligence*) che a comunicare all'IRS informazioni sul titolare statunitense del conto (persone fisiche cittadine degli USA o residenti negli USA, persone giuridiche statunitensi, nonché soci statunitensi, che detengono partecipazioni qualificate in società non statunitensi) e sul conto stesso (si tratta, ad esempio, di dati anagrafici e codice fiscale USA del titolare del conto, estremi del conto, saldo del conto, prelievi e versamenti sul conto). Si chiede poi di applicare una ritenuta alla fonte del 30 per cento sui pagamenti di origine statunitense corrisposti a clienti che non forniscono le informazioni sulla loro residenza fiscale (*recalcitrants*), nonché a intermediari esteri che sono localizzati in un Paese non firmatario di un accordo intergovernativo (IGA) e che non sottoscrivono singolarmente e autonomamente un *FFI Agreement* (istituzioni finanziarie non partecipanti)².

Allo stesso modo, anche le istituzioni finanziarie di altri Paesi europei (nonché extraeuropei) avrebbero incontrato le medesime difficoltà derivanti da

² Questi ultimi intermediari, peraltro, risultano assoggettati alla ritenuta del 30 per cento sui pagamenti di fonte statunitense ricevuti sia per conto della clientela sia per proprio conto.

un'applicazione unilaterale della normativa statunitense, pervenendo così alla soluzione di addivenire a forme di collaborazione multilaterale. Si veda a riguardo il successivo paragrafo "Iniziative multilaterali sulla lotta all'evasione fiscale internazionale".

È chiaro che gli indirizzi internazionali vedono una crescente importanza degli accordi di tipo FATCA, in quanto tali contenuti costituiranno con ogni probabilità il nuovo *standard* di scambio automatico di informazioni di natura fiscale tra Stati. L'efficacia di questo tipo di accordi è stata infatti sottolineata da Francia, Germania, Italia, Regno Unito e Spagna che hanno comunicato al Commissario europeo alla fiscalità (9 aprile 2013) di voler lavorare a uno strumento "pilota" di scambio automatico di informazioni multilaterale tra Paesi dell'Unione europea che, auspicabilmente veda il coinvolgimento anche degli altri Stati membri, al fine di far guadagnare all'Europa un ruolo guida in materia.

CONTENUTO DEL DISEGNO DI LEGGE

Articolo 1 (Autorizzazione alla ratifica)

L'articolo 1 contiene l'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo del 10 gennaio 2014 tra il Governo della Repubblica italiana e quello degli Stati Uniti d'America, in ordine all'applicazione della normativa F.A.C.T.A. (Foreign Account Tax Compliance Act).

Articolo 2 (Ordine di esecuzione)

L'articolo 2 riguarda l'esecuzione dell'Accordo, in conformità con quanto previsto dall'articolo 10 dell'Accordo stesso.

Detto articolo 10 reca disposizioni sulla durata, sull'entrata in vigore e sulla cessazione dell'Accordo.

Articolo 3 (Disposizioni di attuazione)

L'articolo 3 dispone l'applicazione di quanto previsto dai successivi articoli 4, 5, 6, 7, 8 e 9, al fine di garantire l'attuazione dello scambio automatico di informazioni derivante dall'Accordo con gli USA e dagli altri accordi che saranno conclusi dall'Italia con altri Stati, nonché dalle intese tecniche che ne conseguano.

Articolo 4 **(Obblighi di comunicazione all'Agenzia delle entrate)**

Il comma 1 dell'articolo 4 introduce gli obblighi di comunicazione da parte delle istituzioni finanziarie italiane all'Agenzia delle entrate e ne individua l'ambito di applicazione soggettivo e oggettivo. Tra le istituzioni finanziarie soggette a tale obbligo sono individuate espressamente: le banche, le società di intermediazione mobiliare, la società Poste italiane Spa, le società di gestione del risparmio, le società finanziarie e le società fiduciarie residenti nel territorio dello Stato, nonché ogni istituzione finanziaria residente in Italia. Sono invece escluse le stabili organizzazioni delle stesse istituzioni finanziarie situate all'estero.

La mancata osservanza di quanto previsto dal comma è oggetto di specifiche sanzioni, come illustrato nel commento dell'articolo 9.

Il comma 2 del medesimo articolo 4 prevede l'emanazione di decreti del Ministro dell'economia e delle finanze volti a definire le regole tecniche per la rilevazione, trasmissione e comunicazione all'Agenzia delle entrate dei dati relativi ai conti finanziari.

Si segnala che il Comunicato Stampa del MEF n° 165 del 2 luglio 2014 dava conto della pubblicazione sul sito del Dipartimento delle Finanze – a fini informativi, in attesa del perfezionamento dell'iter legislativo del disegno di legge di ratifica ora in esame – di uno schema di decreto ministeriale volto ad indicare dettagliatamente l'ambito soggettivo (istituzioni finanziarie), oggettivo (conti finanziari) e procedurale (due diligence e reporting) ai fini dell'attuazione degli obblighi derivanti dalla ratifica dell'Accordo in esame.

In particolare, lo schema di decreto fornisce precise definizioni – coerentemente con quanto specificato nei due Allegati annessi all'accordo – dei termini e delle espressioni a cui si riferiscono le disposizioni del disegno di legge di ratifica; dette definizioni assumono rilievo ai fini delle procedure di verifica fiscale e degli obblighi di comunicazione da parte delle varie istituzioni finanziarie italiane all'Agenzia delle entrate.

La mancata osservanza di quanto previsto dal comma è oggetto di specifiche sanzioni, come illustrato nella parte di commento all'articolo 9.

Si rileva che il citato schema di decreto appare integrare in modo rilevante il contenuto del disegno di legge di ratifica in parola.

Articolo 5 **(Obblighi di adeguata verifica ai fini fiscali e acquisizione di dati sui conti finanziari e su taluni pagamenti)**

L'articolo 5 individua gli obblighi di adeguata verifica ai fini fiscali e di acquisizione di dati concernenti i conti finanziari, relativamente sia a soggetti non residenti fiscalmente in Italia sia a cittadini statunitensi ovunque residenti ai fini fiscali, nonché – con riferimento alla normativa FATCA – ad alcuni pagamenti corrisposti a istituzioni finanziarie non partecipanti.

In base al comma 1, all'atto di apertura di un conto finanziario, le istituzioni finanziarie italiane sono tenute ad acquisire, con riferimento all'intestatario, il codice fiscale rilasciato dal Paese di residenza, ove previsto in tale Paese, e un'attestazione di residenza fiscale, nonché, per i cittadini statunitensi ovunque residenti, il codice fiscale statunitense e un'attestazione di

residenza fiscale statunitense. Per i soggetti diversi dalle persone fisiche, devono essere comunicate la denominazione sociale o la ragione sociale nonché la sede legale. Inoltre, per le persone fisiche, devono essere acquisite le generalità dell'intestatario e, limitatamente ai cittadini statunitensi, la documentazione attestante la cittadinanza.

Il comma 2 prevede che, nel caso di un nuovo conto finanziario aperto a opera di un'entità non finanziaria passiva, ovunque residente, le istituzioni finanziarie italiane sono tenute ad acquisire, in aggiunta agli elementi informativi relativi alle entità, anche il codice fiscale, l'attestazione di residenza e i dati identificativi delle persone fisiche non residenti che esercitano il controllo su tali entità.

Il comma 3 individua il 1° luglio 2014 ai fini della decorrenza degli obblighi di acquisizione di dati relativi ai conti finanziari di pertinenza di soggetti residenti negli Stati Uniti d'America ovvero di cittadini statunitensi ovunque residenti, nonché di entità non finanziarie passive non statunitensi, ovunque residenti, controllate da una o più persone fisiche residenti negli Stati Uniti d'America o da cittadini statunitensi, mentre gli obblighi di acquisizione per l'apertura di conti finanziari da parte di soggetti residenti in Stati diversi dall'Italia e dagli Stati Uniti d'America, nonché di entità non finanziarie passive, ovunque residenti decorrono invece dal 1° gennaio 2016 (comma 4).

Si richiama l'attenzione sul tenore letterale del comma 3, che fa decorrere gli obblighi di acquisizione di dati delle fattispecie considerate a partire dal 1° luglio 2014, termine che con evidenza risulta anteriore rispetto alla data di entrata in vigore dell'atto in esame, ancorché coerente con quanto previsto nell'Accordo. Potrebbe essere valutata l'opportunità di una diversa formulazione della disposizione che, facendo salvo quanto previsto dall'Accordo, chiarisca meglio le attività da porre in essere per il periodo precedente all'entrata in vigore, a partire dal 1° luglio 2014.

Si sottolinea poi che la previsione dell'estensione degli obblighi di cui ai primi due commi dell'articolo in esame anche con riferimento all'apertura di conti finanziari ad opera di soggetti residenti in Paesi diversi da Italia e USA meriterebbe un approfondimento volto ad escludere eventuali incompatibilità con la normativa europea; sembra infatti che le disposizioni possano determinare una differenziazione procedurale – nell'ambito dell'Unione europea – riconducibile al fatto che i soggetti in questione siano italiani o meno.

Il comma 5 stabilisce che dal 31 dicembre 2017, nel caso di conti finanziari esistenti alla data del 30 giugno 2014, di pertinenza di soggetti residenti negli USA ovvero di cittadini statunitensi ovunque residenti, diventerà obbligatorio acquisire il codice fiscale statunitense.

Secondo quanto previsto dal comma 6, per i conti finanziari di pertinenza di soggetti residenti in Paesi diversi dall'Italia e dagli USA, esistenti prima del 31 dicembre 2015, dovranno essere acquisiti – entro i termini stabiliti dai decreti ministeriali di attuazione degli accordi sullo scambio automatico di informazioni conclusi dall'Italia con altri Stati – il codice fiscale rilasciato dal Paese di residenza, nonché il luogo e la data di nascita per le persone fisiche, incluse quelle che esercitano il controllo sulle entità non finanziarie passive, ovunque residenti.

In base al comma 7, a decorrere dall'anno d'imposta 2015, le istituzioni finanziarie italiane di cui all'articolo 4, comma 1 sono tenute a mantenere evidenza dell'ammontare aggregato annuo dei pagamenti corrisposti a ciascuna istituzione finanziaria non partecipante, ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera r) dell'Accordo di cui all'articolo 1 del disegno di legge in oggetto.

La relazione illustrativa sottolinea che tale disposizione opera a regime, in virtù di un impegno assunto reciprocamente dai due Paesi ai fini dell'individuazione, dal 1° gennaio 2017, di una soluzione che permetta il raggiungimento di obiettivi antielusivi in relazione alla quantificazione dei pagamenti attribuibili a pagamenti di fonte USA ed ai controvalori di cessione di attività statunitensi.

Il comma 8 impone che le istituzioni finanziarie rispettino gli obblighi di adeguata verifica ai fini fiscali applicando le procedure indicate nell'Allegato I annesso all'Accordo – così come negli accordi per lo scambio automatico di informazioni che saranno conclusi tra il nostro Paese e i Governi di altri Stati – e disciplinate negli emanandi decreti ministeriali di attuazione.

Il comma 9 introduce infine l'obbligo di conservare la documentazione fino al 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello in cui è dovuta la prevista comunicazione all'Agenzia delle entrate, ovvero, nei casi di omessa comunicazione, fino al 31 dicembre del decimo anno successivo a quello in cui tale comunicazione è dovuta.

Articolo 6

(Acquisizione e utilizzazione delle informazioni tra istituzioni finanziarie del medesimo gruppo nonché tra terzi fornitori di servizi e istituzioni finanziarie)

Il comma 1 dell'articolo 6 consente alle istituzioni finanziarie (di cui al precedente articolo 4, comma 1) di poter mettere a disposizione di altre istituzioni finanziarie del medesimo gruppo ovvero di terzi fornitori di servizi le informazioni acquisite e la documentazione pertinente ai titolari dei conti finanziari, necessarie ai fini dell'adempimento degli obblighi di adeguata verifica³ ai fini fiscali, acquisizione e comunicazione dei dati, come richiesto dagli articoli 4⁴ e 5⁵ del DDL in esame.

L'allegato I (concernente gli obblighi di adeguata verifica per l'identificazione e la comunicazione di conti statunitensi oggetto di comunicazione), parte II, lettera A) dell'Accordo in esame, evidenzia che non sussiste l'obbligo di verifica, identificazione o comunicazione – a meno che l'istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione non decida altrimenti consentendolo le norme nazionali – nel caso di conti preesistenti al 30 giugno 2014 di persone fisiche con saldo non superiore a \$ 50.000, nel caso di contratti di assicurazioni per i quali è misurabile un valore maturato e contratti di rendita con un saldo pari o inferiore a \$ 250.000, nel caso di conti preesistenti di persone fisiche che consistono in contratti di assicurazione per i quali è misurabile un valore maturato o contratti di rendita a condizione che le norme italiane o USA vietino la vendita dei citati contratti, ed infine nel caso di qualsiasi conto di deposito con un saldo o un valore pari o inferiore a \$ 50.000.

³ Secondo la normativa italiana si ha l'obbligo di identificare il cliente e il titolare effettivo dell'operazione nei seguenti casi:

- quando la prestazione professionale ha ad oggetto mezzi di pagamento, beni od utilità di valore pari o superiore a 15.000 euro;
- quando si eseguono prestazioni occasionali che comportano la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento di importo pari o superiore a 15.000 euro, anche con operazioni frazionate;
- tutte le volte che l'operazione sia di valore indeterminato o non determinabile;
- quando vi è sospetto di riciclaggio o di finanziamento al terrorismo;
- quando vi sono dubbi sulla veridicità o sull'adeguatezza dei dati ottenuti ai fini dell'identificazione.

⁴ Informazioni relative a conti finanziari e pagamenti corrisposti a ciascuna istituzione finanziaria non partecipante all'accordo tra USA e Italia allegato al presente disegno di legge.

⁵ Codice fiscale rilasciato dallo stato di residenza, attestazione di residenza fiscale, il codice fiscale statunitense e attestazione di residenza fiscale USA.

Il comma 2 prevede che i terzi fornitori di servizi possano trasmettere alle istituzioni finanziarie, tenute alla comunicazione⁶, la documentazione e le informazioni in loro possesso, necessarie per adempiere ai suddetti obblighi.

Il comma 3 rinvia per la determinazione delle modalità e dei termini per l'attuazione delle citate disposizioni ai decreti ministeriali di cui all'articolo 4, comma 2 del presente disegno di legge.

Sul punto si evidenzia che l'articolo 5, paragrafo 3 dell'Accordo in argomento tra Italia e USA, prevede che ciascuna parte contraente possa consentire alle istituzioni finanziarie tenute alla comunicazione di utilizzare terzi fornitori di servizi per adempiere agli obblighi di adeguata verifica ai fini fiscali nonché di acquisizione e comunicazione delle informazioni, pur restando in capo alle istituzioni finanziarie la responsabilità dell'avvenuta comunicazione e del suo contenuto; nello stesso senso sembrerebbero esprimersi, a commento dell'articolo 6 del DDL in esame, sia la relazione illustrativa sia la relazione tecnica. Si legge, ad esempio nella RI che l'articolo 6 prevede, per le istituzioni finanziarie, la possibilità di trasmettere i dati e la documentazione dei titolari dei conti ad altre istituzioni finanziarie del medesimo gruppo ovvero a fornitori terzi di servizi nel caso in cui a tali soggetti vengano delegati gli obblighi di adeguata verifica ai fini fiscali nonché di acquisizione e comunicazione delle informazioni. Tuttavia la formulazione dell'articolo in esame⁷ non appare così univoca non realizzando in modo chiaro il predetto collegamento funzionale tra "la messa a disposizione" di dati ed informazioni, "necessarie" ai fini dell'adempimento e la "delega" a terzi fornitori o ad altre istituzioni finanziarie del gruppo della cura degli obblighi di adeguata verifica, acquisizione e comunicazione dei dati. In altri termini, il tenore letterale della disposizione, ad eccezione della sola virgola dopo le parole "conti finanziari", non escluderebbe una lettura per la quale la messa a disposizione di dati riguarderebbe quelle informazioni e documentazione "necessarie" ai fini dell'adempimento degli obblighi derivanti dall'Accordo, in funzione di cooperazione tra i soggetti indicati.

L'articolo in esame inoltre non afferma esplicitamente il permanere della responsabilità in capo all'istituzione finanziaria "delegante", non chiarisce l'ambito della stessa responsabilità e l'oggetto della possibile "delega" ed inoltre, nel silenzio dell'Accordo sul punto, include tra i possibili "delegati" anche le istituzioni finanziarie appartenenti al medesimo gruppo. Analoghe considerazioni possono essere riferite al comma 2 che parrebbe riguardare la eventuale cooperazione dei terzi fornitori di servizi (non vi è in norma alcun riferimento alle istituzioni finanziarie del Gruppo) che detengono le informazioni e la documentazione necessarie per l'adempimento ai predetti obblighi nei

⁶ Si ha pertanto un coinvolgimento delle istituzioni finanziarie non statunitensi che raccolgono e trasmettono informazioni ed effettuano ritenute su alcuni pagamenti per conto dell'amministrazione finanziaria statunitense.

⁷ Anche in relazione a quanto si legge nella rubrica che così recita: "Acquisizione ed utilizzazione delle informazioni tra istituzioni finanziarie del medesimo gruppo nonché tra terzi fornitori di servizi e istituzioni finanziarie".

confronti dell'istituzione finanziaria. Non appare ben chiaro in tal caso perché la messa a disposizione sia espressa in termini di una mera eventualità e chi sia il soggetto tenuto alla cura degli adempimenti. Pur in presenza del rinvio ai decreti attuativi che saranno chiamati a stabilire modalità e termini per l'attuazione delle predette disposizioni, si rendono opportuni dei chiarimenti in merito ai profili sopra evidenziati anche al fine di meglio delineare il contenuto dei predetti provvedimenti attuativi.

Si rende inoltre necessario verificare la compatibilità dell'articolato in esame con le norme vigenti in materia di privacy e di utilizzo e protezione dei dati personali sensibili⁸.

Articolo 7

(Obblighi di prelievo alla fonte da parte degli intermediari qualificati con responsabilità primaria di sostituto d'imposta statunitense)

L'articolo 7 riguarda le istituzioni finanziarie italiane (di cui all'articolo 4, comma 1) che rivestono il ruolo di intermediari qualificati con responsabilità primaria di sostituto d'imposta statunitense⁹. Tali soggetti sono tenuti ad applicare per conto dell'amministrazione fiscale USA e secondo le disposizioni in attuazione dell'accordo IGA (Accordo intergovernativo tra l'Italia e gli Stati Uniti d'America) una ritenuta alla fonte del 30 per cento su qualsiasi pagamento di fonte statunitense corrisposto ad un'istituzione finanziaria non partecipante.

Del "*pagamento di fonte statunitense sul quale è applicabile la ritenuta*", l'Accordo tra Italia e USA dà una specifica definizione che si legge all'articolo 1, par. 1, lett. ii) nell'ambito delle altre definizioni sui termini ed espressioni utilizzati nell'Accordo; in particolare con l'espressione predetta intende ogni pagamento di interessi, dividendi, locazioni, stipendi, salari, premi, rendite, compensi, remunerazioni, emolumenti, e altri guadagni, utili e redditi annuali o periodici fissi o determinabili se tale pagamento deriva da fonti all'interno degli Stati Uniti.

Per "*istituzione finanziaria non partecipante*", il citato articolo 1, comma 1 lettera r) dell'Accordo intende un'istituzione finanziaria estera non partecipante, secondo la definizione attribuita nei pertinenti Regolamenti del Dipartimento del Tesoro degli USA, ma non comprende un'istituzione finanziaria italiana o di una giurisdizione partner diversa da un'istituzione finanziaria considerata non partecipante ai sensi del sub paragrafo 2 (b) dell'articolo 5 del citato accordo o ai sensi della corrispondente disposizione presente in un accordo tra USA ed una giurisdizione partner.

Il comma 2 specifica che le regole tecniche di applicazione delle disposizioni in esame saranno stabilite dal pertinente decreto ministeriale di cui all'articolo 4, comma 2 del presente disegno di legge.

La relazione illustrativa evidenzia che il contenuto dell'articolo in esame riguarda i soli intermediari italiani che già oggi hanno concluso un contratto di diritto privato con l'*Internal Revenue Service* (IRS) statunitense mediante il quale hanno scelto di rivestire il ruolo di intermediari qualificati (*Qualified Intermediaries* – QI) con responsabilità primaria di sostituto d'imposta statunitense nell'applicazione delle ritenute. Quindi, mentre le relazioni

⁸ Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 – Codice in materia di protezione dei dati personali.

⁹ Tale caratteristica è assunta attraverso la stipula di accordi con le competenti autorità statunitensi ai sensi della sezione 1441 dell'*Internal Revenue Code* (IRC) degli USA.

illustrativa e tecnica sembrano riferirsi a contratti già sottoscritti alla data di entrata in vigore, il tenore letterale dell'articolato in esame non parrebbe invece escludere la possibilità di acquisto nelle medesime forme della qualifica (QI) da parte di altri intermediari; in proposito appare opportuno un chiarimento in ordine a tale possibile lettura.

Articolo 8 **(Obblighi di comunicazione tra istituzioni finanziarie per l'applicazione del prelievo alla fonte)**

Il comma 1 dell'articolo 8 prevede che gli intermediari finanziari i quali non hanno assunto il ruolo di intermediari qualificati con responsabilità primaria di sostituto d'imposta statunitense¹⁰ che corrispondono pagamenti di fonte statunitense a istituzioni finanziarie non partecipanti all'accordo FATCA comunicano le informazioni, necessarie per l'applicazione della ritenuta del 30 per cento, all'istituzione finanziaria che immediatamente li precede nella catena degli intermediari fino ad arrivare alla prima istituzione avente la qualifica di *Qualified Intermediaries* (QI) che provvederà ad applicare la ritenuta alla fonte.

L'intermediario qualificato che ha scelto di assumere responsabilità primaria di sostituto d'imposta statunitense (*Qualified Intermediary with primary withholding responsibility*), applica una ritenuta del 30 per cento sui pagamenti di fonte statunitense corrisposti a una «istituzione finanziaria non partecipante»; nel caso in cui l'intermediario non sia un *Qualified Intermediary with primary withholding responsibility*, non applica la ritenuta del 30 per cento sui pagamenti di fonte statunitense corrisposti a una «istituzione finanziaria non partecipante», ma fornisce le informazioni necessarie all'applicazione della ritenuta stessa all'intermediario che immediatamente lo precede nella catena dei pagamenti. Tale sistema consente di risalire la catena degli intermediari fino ad arrivare al primo intermediario con responsabilità primaria (*Qualified Intermediary with primary withholding responsibility*).

Il comma 2 demanda la definizione delle regole tecniche necessarie all'applicazione delle norme in esame al pertinente decreto ministeriale di cui all'articolo 4, comma 2.

Articolo 9 **(Sanzioni)**

L'articolo 9 reca disposizioni sanzionatorie.

Nello specifico, il comma 1 riferisce alle violazioni degli obblighi¹¹ di adeguata verifica ai fini fiscali e di acquisizione di dati su conti finanziari e su taluni pagamenti l'applicazione della sanzione amministrativa (da 2.065 euro a 20.658 euro) prevista dall'articolo 10, comma 1 bis del decreto legislativo n. 471/1997 per la violazione degli obblighi degli operatori finanziari.

La medesima sanzione è associata dal comma 2 anche ai casi di omessa, incompleta o inesatta comunicazione all'Agenzia delle entrate da parte delle istituzioni finanziarie delle informazioni relative ai conti finanziari ed ai pagamenti corrisposti da ciascuna istituzione finanziaria non partecipante (cfr. art. 4, comma 1 e 5, comma 7).

¹⁰ Quindi non qualificati come QI.

¹¹ Di cui all'articolo 5 del DDL.

In proposito, sotto il profilo della tecnica redazionale utilizzata, non sono ben chiare le ragioni del richiamo – che parrebbe volto esclusivamente all'individuazione del trattamento sanzionatorio e non delle fattispecie sanzionabili – al citato comma 1-bis che, si ricorda, riferisce alla violazione di taluni obblighi di comunicazione, contemplati dall'articolo 7, sesto comma del D.P.R. 605/1973, l'applicazione della sanzione prevista dal comma 1 dell'articolo 10 del D.P.R. 471/1997. In luogo del rinvio – effettuato peraltro nei confronti di una disposizione che, a sua volta, rinvia ulteriormente ad altra norma per la definizione del regime sanzionatorio applicabile – sarebbe stato preferibile indicare direttamente la sanzione irrogabile per le violazioni previste al fine di consentire una più agevole ed immediata lettura dell'articolato.

In via ulteriore, quanto all'individuazione delle fattispecie sanzionabili, si osserva che la norma nel riferire il medesimo trattamento sanzionatorio alla violazione degli obblighi di cui all'articolo 5 ed ai casi di omessa, incompleta o inesatta comunicazione delle informazioni di cui all'articolo 4, comma 1, attribuisce a ciascuna delle possibili violazioni il medesimo disvalore giuridico.

Fatta salva la possibilità per il giudice di calibrare la sanzione in relazione alle peculiarità della fattispecie sottoposta al suo esame nell'esercizio di quella discrezionalità tecnica che la norma gli riconosce individuando la sanzione amministrativa applicabile tra il minimo ed il massimo edittale indicato, il DDL considera, in sintesi, sullo stesso piano:

- *la mancata acquisizione delle informazioni di cui al comma 1 e 2 (ad esempio il codice fiscale, la residenza fiscale, la generalità delle persone fisiche, il loro indirizzo e, per i soggetti diversi dalle persone fisiche, la denominazione sociale nonché la sede legale);*
- *la mancata evidenza dell'ammontare aggregato annuo dei pagamenti corrisposti a partire dal 1 gennaio 2015 a ciascuna istituzione finanziaria non partecipante (di cui all'art. 1, par. 1, lett. r), dell'Accordo) (art. 5, comma 7);*
- *il mancato adempimento da parte delle istituzioni finanziarie degli obblighi di adeguata verifica ai fini fiscali, applicando le procedure indicate negli accordi con i Governi di altri Stati esteri e nelle intese tecniche derivanti da tali accordi (art. 5, comma 8);*
- *la mancata conservazione della documentazione e delle evidenze utilizzate per l'espletamento degli obblighi di adeguata verifica ai fini fiscali (art. 5, comma 9).*
- *l'omessa, incompleta o inesatta comunicazione all'Agenzia delle entrate delle informazioni di cui all'articolo 4, comma 1 (art. 9, comma 2).*

Andrebbe approfondita l'opzione di aver considerato nello stesso modo il trattamento sanzionatorio delle predette violazioni. L'articolo 5, parr. 1 e 2

dell'Accordo infatti distingue tra "Errori minori e amministrativi" e casi di "Grave non conformità" agli obblighi relativamente ad una istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione nell'altra giurisdizione, affidando all'Autorità competente l'applicazione della propria legislazione interna (incluse le sanzioni ivi previste) rispettivamente per ottenere le informazioni corrette o incomplete ovvero per rimediare alla grave non conformità. Una distinzione, questa, che potrebbe prefigurare un regime sanzionatorio articolato che differenzi il trattamento in ragione della diversa rilevanza delle violazioni. L'Accordo inoltre prefigura l'adozione di misure necessarie ad evitare che le istituzioni finanziarie facciano ricorso a pratiche atte ad eludere gli obblighi di comunicazione richiesti dall'Accordo. Nell'articolato del DDL in esame non parrebbero rinvenirsi disposizioni specifiche sul punto.

Andrebbe inoltre verificata l'opportunità di una migliore definizione delle fattispecie sanzionabili al fine di evitare incertezze applicative, anche al fine di assicurare il rispetto del principio di tassatività (L. 689/1981; D.Lgs. 472/1997). In proposito si richiama, ad esempio, l'attenzione sulla genericità di quanto previsto dal comma 8 dell'articolo 5 che parrebbe riferirsi a tutto il complesso insieme di obblighi e procedure a carico delle istituzioni finanziarie derivanti dal quadro normativo in esame, che sarà peraltro compiutamente definito dalle norme attuative che saranno poste in essere dai pertinenti decreti ministeriali.

Il comma 3 per i casi di omissione o di incompletezza delle comunicazioni tra istituzioni finanziarie per l'applicazione del prelievo alla fonte che comporti una omessa o carente effettuazione del prelievo medesimo, prevede nei confronti delle istituzioni finanziarie che non vi abbiano provveduto, una sanzione pari al 100 per cento del prelievo non effettuato. Detta sanzione non si applica nei confronti delle istituzioni finanziarie che agiscono in qualità di intermediario qualificato sulla base di accordi con le Autorità statunitensi ai sensi della sezione 1441 dell'*Internal Revenue Code*.

Articolo 10 ***(Disposizioni applicabili)***

L'articolo 10 fa salva l'applicazione delle disposizioni in materia di antiriciclaggio (D.Lgs. n. 231 del 2007.)

Articolo 11 ***(Clausola di invarianza finanziaria)***

L'articolo 11 reca la clausola di invarianza finanziaria disponendo che le Amministrazioni interessate provvedano all'attuazione delle disposizioni in esame con le risorse umane strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 12 *(Entrata in vigore)*

L'**articolo 12**, infine, dispone in ordine all'entrata in vigore del DDL stabilendo che la stessa opera il giorno successivo a quello della pubblicazione della legge nella GU.

CONTENUTO DELL'ACCORDO

L'Accordo tra l'Italia e gli USA per migliorare la *tax compliance* internazionale e per applicare la normativa FATCA, fatto a Roma il 10 gennaio 2014, consta di **10 articoli e due allegati**.

Le disposizioni contenute nell'accordo hanno l'obiettivo di fornire agli intermediari un quadro normativo completo circa gli adempimenti che questi dovranno assolvere a seguito della stipulazione di tali accordi, anche nell'ottica di garantire una disciplina sistematica della materia che consenta di conseguire sinergie applicative.

L'**articolo 1** reca un lungo elenco di definizioni dei termini utilizzati nell'Accordo. Sono individuate, tra l'altro, le categorie di intermediari interessati, definendo i concetti di "istituzione finanziaria", "istituzione di custodia", "istituzione di deposito", "entità di investimento" e "impresa di assicurazioni specificata". Sono altresì distinte le istituzioni finanziarie italiane, di giurisdizione partner e statunitense tenute alla comunicazione.

Vengono inoltre descritti i diversi tipi di rapporti finanziari da identificare, attraverso le definizioni di "conto finanziario", "conto di deposito", "conto di custodia". Sono infine individuate e descritte le persone fisiche e giuridiche le cui operazioni finanziarie sono soggette alle disposizioni dell'Accordo in esame.

L'**articolo 2** stabilisce quali informazioni siano oggetto di comunicazione e di scambio in relazione ai conti.

Per l'Italia le informazioni riguardano ciascun conto statunitense oggetto di comunicazione.

Sono precisate le informazioni comuni a ciascun conto e quelle specifiche che fanno riferimento a determinate tipologie di conti (conto di custodia, conto di deposito, altri conti). L'Accordo **prevede che per il nostro paese il sistema vada a regime nel 2016**.

Gli elementi informativi da comunicare sono, con riferimento al **2014**:

il nome, l'indirizzo e il codice fiscale statunitense (TIN – *Tax Identification Number*) di ciascun soggetto statunitense titolare di conto. Nel caso risulti un rapporto di controllo da parte di uno o più soggetti statunitensi con un'entità non statunitense, devono essere segnalati i medesimi dati per tutti i soggetti (entità e soggetti statunitensi)

il numero di conto, gli identificativi dell'istituzione finanziaria italiana che effettua la comunicazione, il saldo o il valore del conto.

Nel **2015**, si aggiungono i dati relativi all'importo totale lordo degli interessi, dei dividendi o di altri redditi generati in relazione alle attività detenute nel conto.

A **decorrere dal 2016** si aggiungono, per i conti di custodia, gli introiti lordi derivanti dalla vendita (o dal riscatto) dei beni patrimoniali pagati o accreditati sul conto.

Per gli Stati Uniti tutte le informazioni previste sono da comunicare a decorrere dal 2014. Esse sono costituite, per ciascun conto italiano, da:

- il nome, l'indirizzo e il codice fiscale italiano di qualsiasi persona che sia un residente italiano e titolare di conto; il numero di conto (o dato equivalente); e gli identificativi dell'istituzione finanziaria statunitense che effettua la comunicazione;
- l'importo lordo degli interessi pagati su un conto di deposito;
- l'importo lordo dei dividendi di fonte statunitense pagati o accreditati sul conto;
- l'importo lordo di altri redditi di fonte statunitense pagati o accreditati sul conto, nella misura in cui sono soggetti a obblighi di comunicazione ai sensi della legislazione statunitense.

L'**articolo 3** stabilisce i tempi e le modalità dello scambio di informazioni tra i due paesi firmatari.

Per quanto concerne il trattamento tributario dei conti, viene specificato che in Italia, l'importo e la natura dei pagamenti effettuati in relazione a un conto statunitense possono essere determinati in conformità ai principi della normativa tributaria italiana, mentre negli USA, per i conti italiani, si può fare riferimento alla legislazione tributaria federale statunitense.

I diversi termini per l'entrata in vigore degli obblighi di comunicazione sono stati già illustrati nel commento al precedente articolo 2.

Il comma 3 consente alle istituzioni finanziarie, per i conti intrattenuti al 30 giugno 2014, di non comunicare, soltanto fino al 2016, il codice fiscale italiano o statunitense, a meno che esso non sia già disponibile negli archivi.

I successivi commi 5 e 6 stabiliscono, rispettivamente, che le informazioni siano scambiate entro nove mesi dalla fine dell'anno solare a cui esse si riferiscono e che le autorità competenti dei due Stati convengano per iscritto: a) le procedure per lo scambio automatico sui conti italiani in USA, b) le norme e procedure riguardanti la disciplina degli errori di lieve e di rilevante entità previsti dal successivo articolo 5; c) le procedure per garantire che gli intermediari finanziari italiani comunichino, per gli anni 2015 e 2016, i nomi e gli importi complessivamente pagati a ciascuna istituzione finanziaria non partecipante.

Infine, il comma 7 stabilisce che tutte le informazioni scambiate sono soggette agli obblighi di riservatezza e alle altre tutele previste dalla Convenzione.

L'**articolo 4** disciplina l'applicazione della normativa FATCA alle istituzioni finanziarie italiane.

Il comma 1 riporta gli obblighi di identificazione, di comunicazione e di applicazione della ritenuta da parte delle istituzioni finanziarie italiane per accedere ai benefici recati dall'Accordo e principalmente al mancato assoggettamento alla ritenuta del 30 per cento prevista dalla legislazione statunitense (sezione 1471 dell'*Internal Revenue Code*).

Un'istituzione finanziaria italiana che viola gli obblighi sopra riportati non è automaticamente assoggettata alla ritenuta statunitense del 30 per cento sui pagamenti di fonte USA ricevuti, ma solo se trascorsi 18 mesi (dalla prima notifica di grave inadempienza, inviata dall'IRS) non ha posto rimedio alla grave non conformità agli obblighi, secondo le procedure di cui al successivo articolo 5.

Il comma 3 rinvia all'Allegato II dell'Accordo per quanto riguarda i fondi pensione e per i piani pensionistici, mentre il comma 5 reca una serie di norme speciali concernenti le entità collegate che sono istituzioni finanziarie non partecipanti.

Il comma 6 dell'articolo 4 reca disposizioni volte ad assicurare che dall'Accordo non possano scaturire trattamenti meno favorevoli, con riferimento ai termini temporali dell'avvio dello scambio di informazioni da parte dell'amministrazione finanziaria italiana, nel confronto tra quanto previsto dall'Accordo e quanto previsto dalla legislazione statunitense; parallelamente, si prevede che l'IRS non sia tenuta allo scambio prima che tale obbligo intervenga per l'amministrazione finanziaria italiana.

Il comma 7, inoltre, autorizza l'Italia a consentire alle istituzioni finanziarie italiane l'utilizzo di definizioni presenti nei pertinenti regolamenti del Dipartimento del tesoro statunitense in luogo di una corrispondente definizione dell'Accordo in esame e dei suoi Allegati, a condizione che tale applicazione non pregiudichi le finalità dell'Accordo stesso.

L'**articolo 5** definisce le procedure da applicare in caso di mancato rispetto delle disposizioni contenute nell'Accordo da parte delle istituzioni finanziarie tenute alla comunicazione. A tal fine, viene operata una distinzione tra ipotesi di errori minori e amministrativi e ipotesi di perdurante grave non conformità agli obblighi previsti dall'Accordo.

Nel primo caso il comma 1 prevede che ognuna delle amministrazioni finanziarie notifichi la circostanza all'autorità competente dell'altro Stato e che quest'ultima applichi la sua legge domestica (incluse le sanzioni ivi previste) per ottenere le informazioni corrette o complete ovvero per rimediare alle violazioni.

Nei casi di grave mancanza di conformità, è previsto che l'autorità che riceve la comunicazione informi l'autorità competente dell'altro Stato, affinché quest'ultimo applichi il proprio diritto interno per rimuovere tale situazione di mancata conformità. Qualora la grave mancanza di conformità di un intermediario italiano perduri per diciotto mesi, gli USA tratteranno l'intermediario come "istituzione finanziaria non partecipante" (comma 2).

Il comma 3 autorizza, per entrambe le parti, la possibilità di consentire alle proprie istituzioni finanziarie ad affidare a soggetti terzi l'adempimento degli obblighi previsti, mantenendo la responsabilità a carico delle medesime istituzioni finanziarie.

L'**articolo 6** è finalizzato all'impegno dei due Stati a intensificare l'efficacia dello scambio di informazioni e la trasparenza fiscale. Tale obiettivo è perseguito attraverso la reciprocità dei livelli di scambio di informazioni, il trattamento dei pagamenti nonché il raggiungimento di una politica comune sulla tassazione dei pagamenti *passthru* (sono i flussi monetari in entrata/uscita che derivano da conti e/o investimenti off-shore che non sono stati già soggetti a tassazione).

Con i commi 3 e 4 Italia e USA si impegnano a sviluppare un modello comune di comunicazione e di scambio di informazioni e disciplinano il trattamento delle informazioni relative ai conti intrattenuti al 30 giugno 2014.

L'**articolo 7** assicura all'Italia ogni migliore trattamento contenuto in un accordo di applicazione della normativa FATCA che gli USA dovessero in futuro sottoscrivere con altri Paesi.

Non è considerata necessaria una rinegoziazione dell'Accordo per il riallineamento delle condizioni concesse all'Italia a quelle migliorative concesse dagli USA ad altri Paesi: gli USA notificano all'Italia le condizioni più favorevoli e le applicano automaticamente a partire dalla data di entrata in vigore dell'accordo concluso tra gli USA e la giurisdizione partner che comprenda tali condizioni più favorevoli.

L'**articolo 8** disciplina la possibilità di consultazioni e modifiche.

L'**articolo 9** dichiara parte integrante dell'Accordo i due Allegati.

L'**articolo 10** reca disposizioni sulla durata, sull'entrata in vigore e sulla cessazione dell'Accordo. Esso entra in vigore alla data della notifica italiana.

È previsto che le Parti si consultino entro il 31 dicembre 2016 per verificare se si rendano necessarie modifiche all'Accordo, alla luce dei progressi nell'attuazione degli impegni di cui all'articolo 6.

L'**Allegato I** disciplina gli obblighi di identificazione e di comunicazione, a carico delle istituzioni finanziarie italiane, per i conti statunitensi e per i pagamenti alle istituzioni finanziarie non partecipanti. Esso differenzia i "conti preesistenti" (cioè quelli detenuti presso un'istituzione finanziaria alla data del 30 giugno 2014, ai sensi all'articolo 1, paragrafo 1, lettera aa)), e i "nuovi conti" (cioè quelli aperti a partire dal 1 luglio 2014). La distinzione – che opera per i

conti detenuti sia da persone fisiche sia da entità – è volta a graduare l'onere a carico delle istituzioni finanziarie italiane, alleggerendolo per lo stock di rapporti pregressi e prevedendo invece obblighi più incisivi per i nuovi conti.

L'**Allegato II** descrive le istituzioni finanziarie italiane non tenute alla comunicazione e i prodotti finanziari italiani esenti. L'Allegato II può essere aggiornato, mediante reciproco accordo tra le autorità competenti italiane e statunitensi, sia al fine di includervi ulteriori entità, conti e prodotti che presentano un basso rischio di essere utilizzati da soggetti statunitensi per evadere imposte statunitensi, sia allo scopo di eliminare entità, conti e prodotti che, in ragione di sopravvenute circostanze, non presentano più le suddette caratteristiche.

INIZIATIVE MULTILATERALI SULLA LOTTA ALL'EVASIONE FISCALE INTERNAZIONALE

Il 18 marzo 2010 è entrata in vigore la normativa statunitense cosiddetta FATCA (*Foreign Account Tax Compliance Act*) -concretamente operativa dal 1° luglio 2014- allo scopo di far pagare ai contribuenti statunitensi le tasse sui redditi (soprattutto di fonte finanziaria) conseguiti all'estero tramite il coinvolgimento delle *Foreign Financial Institutions*, FFIs, ovvero di istituzioni finanziarie non statunitensi che raccolgono, trasmettono informazioni ed effettuano ritenute su alcuni pagamenti per conto dell'amministrazione finanziaria statunitense.

Al di là degli accordi bilaterali di scambio di informazioni conclusi tra l'Amministrazione americana ed i singoli Stati per l'applicazione della normativa FATCA, nel febbraio del 2012 è stato avviato un negoziato multilaterale tra gli Stati Uniti e 5 Stati membri dell'Unione europea (Francia, Germania, Italia, Regno Unito, Spagna) volto a passare da un approccio *business to Government* a un approccio *Government to Government*, che consentisse:

- alle istituzioni finanziarie di rimuovere gli impedimenti legali nonché di ridurre gli oneri finanziari connessi all'implementazione del FATCA;
- ai Governi di prevedere la reciprocità dello scambio di informazioni.

Nel luglio del 2012 è stato così definito e pubblicato un Modello IGA, un modello cioè di Accordo Intergovernativo per lo scambio automatico di informazioni tra Amministrazioni finanziarie da e verso gli Stati Uniti.

Gli stessi cinque Stati dell'Unione europea promotori dell'approccio intergovernativo con gli USA hanno [formalmente comunicato al Commissario europeo alla fiscalità, il 9 aprile 2013](#), di voler realizzare uno strumento "pilota" di scambio automatico multilaterale di informazioni, avente le medesime caratteristiche del modello concordato con gli USA. I cinque Paesi hanno altresì invitato altri Stati membri a prendere parte al progetto, auspicando un ruolo di guida per l'Europa nell'affermazione di un sistema globale di scambio automatico di informazioni.

Nel giugno 2013 la Commissione europea ha presentato una proposta di revisione della Direttiva 2011/16/UE sulla cooperazione amministrativa nel settore fiscale, al fine di prevedere l'introduzione dello scambio automatico di informazioni su tutti i redditi di natura finanziaria, in linea con le evoluzioni internazionali.

Il Consiglio ECOFIN ha poi deciso di inserire nella proposta di direttiva sulla cooperazione amministrativa anche il modello *standard* globale per lo scambio automatico di informazioni elaborato dall'OCSE, il *Common Reporting Standard* (CRS).

Il 22 maggio 2013 il [Consiglio europeo](#) si è impegnato a dare priorità agli sforzi di estendere lo scambio di informazioni automatico a livello europeo e globale.

Sotto impulso della presidenza italiana di turno del Consiglio dell'Unione europea, è stato finalizzato il testo della nuova direttiva sulla cooperazione amministrativa nel settore fiscale (c.d. *DAC 2*). Il 9 dicembre 2014 il Consiglio dell'UE ha dunque adottato la [direttiva 2014/107/UE](#) allo scopo, innanzitutto, di includere lo scambio automatico di informazioni nella direttiva del 2011 sulla cooperazione amministrativa nel settore fiscale.

La tematica è da tempo al centro dell'attenzione e dei lavori di molte organizzazioni internazionali, anche al di là della UE. Il [6 settembre 2013](#) i leader del G20 si sono impegnati ad adottare quale *global standard* lo scambio di informazioni automatico e a supportare i lavori dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE).

L'OCSE infatti, in collaborazione con lo stesso gruppo di Paesi (Francia, Germania, Italia, Spagna e Regno Unito) che hanno stretto accordi con gli USA, ha redatto un [modello di Common Reporting Standard \(CRS\)](#), pubblicato il 13 febbraio 2014, convertendo un modello nato per consentire a qualunque Paese di scambiare informazioni in automatico con gli Stati Uniti (“IGA Model”) in un modello che permette a tutti i Paesi interessati di scambiare automaticamente tra loro informazioni (“CRS Model”).

La differenza fondamentale tra il CRS ed il FATCA è che, mentre il FATCA si basa su accordi bilaterali di scambio di informazioni conclusi dall'Amministrazione americana con singoli Stati, lo *standard* messo a punto dall'OCSE si propone come uno strumento multilaterale a cui più Stati possono aderire. Il CRS riprende ampiamente nei contenuti quanto previsto dal modello americano FATCA.

Il 21 luglio 2014 l'OCSE ha poi pubblicato il modello completo e definitivo dello [Standard for Automatic Exchange of Financial Account Information in Tax Matters](#). Il documento si propone come modello per lo scambio di informazioni tra Amministrazioni fiscali e delinea l'oggetto, la modalità e la tempistica delle informazioni da scambiare. Esso si compone di tre parti:

- la prima offre un'illustrazione di sintesi dello standard evidenziandone le premesse e le intenzioni;
- la seconda parte riporta il testo del Model Competent Authority Agreement (Model CAA) e del Common Reporting Standard (CRS). Il modello CAA rappresenta un modello di accordo per lo scambio di informazioni in via automatica fra le autorità competenti degli Stati contraenti. Il CRS contiene le disposizioni sul contenuto dei dati da riportare, nonché l'illustrazione delle procedure cui gli istituti finanziari dovrebbero attenersi nell'individuazione dei *reportable*

accounts e nella trasmissione dei dati;

- la terza parte contiene il commentario esplicativo del modello CAA e del CRS con l'obiettivo di chiarire e facilitare l'implementazione dello standard da parte delle Autorità competenti e degli istituti finanziari.

Oggetto di scambio automatico saranno le informazioni finanziarie tra cui saldi del conto, interessi, dividendi, ricavi dalla vendita di *asset* transitate per i conti detenuti da persone fisiche e giuridiche. In particolare i Paesi si impegnano a scambiare, in via automatica e su base annua, con riferimento ad ogni "*reportable account*" informazioni concernenti nominativo e dati identificativi del titolare del conto, il numero di conto, dati identificativi dell'istituto finanziario, il saldo o il valore del conto medesimo. Gli istituti finanziari tenuti a riportare le informazioni sono, oltre alle banche, gli intermediari finanziari, *brokers*, le compagnie assicurative e gli organismi di investimento collettivo. Il modello CAA prevede che gli Stati si impegnino a trasmettere in modo automatico le informazioni relative a un determinato anno solare entro nove mesi dal termine.

Secondo quanto convenuto a Berlino il 29 ottobre 2014, nell'ambito della riunione annuale plenaria del [Global Forum](#), 51 Paesi hanno sottoscritto l'accordo per l'implementazione del nuovo *standard* unico globale per lo scambio automatico di informazioni (*Common Reporting Standard*) a partire dal 2017 (3 di essi a partire dal 2018). Il Global Forum, in virtù del mandato espressamente conferito dai G 20, svolge un ruolo determinante ai fini della diffusione e implementazione dello *standard*, tramite il monitoraggio dell'implementazione del sistema nei vari Paesi.

Il G20 dei ministri delle Finanze, riunito a Cairns, in Australia, il 20 ed il 21 settembre 2014 ha concentrato la propria attenzione sulla lotta contro l'evasione fiscale internazionale, approvando il predetto CRS e accogliendo positivamente le prime raccomandazioni OCSE basate sull'*Action Plan* elaborato da G-20/OCSE nell'ambito del progetto [Base Erosion and Profit Shifting](#)- BEPS.

Convinzione comune dei Paesi del G20 è la necessità che la lotta all'evasione fiscale internazionale passi da accordi internazionali che consentano negoziati multilaterali, in quanto le manovre antielusive poste in essere da singoli Stati rischiano di generare asimmetrie e confusione allontanando gli investimenti dall'estero, con scarsi risultati da un punto di vista pratico in termini di gettito.

Il progetto BEPS è stato avviato dall'OCSE nel 2013 e si inserisce nell'ambito dell'azione di contrasto alle politiche di pianificazione fiscale aggressiva. In particolare, mira a contrastare lo spostamento di base imponibile dai Paesi ad alta fiscalità verso giurisdizioni con pressione fiscale bassa o nulla da parte delle imprese multinazionali, puntando a stabilire regole uniche e trasparenti condivise a livello internazionale. Esso si basa su un *Action Plan* che individua 15 *key areas*.

Scopo del progetto è coadiuvare i governi nell'ottica di proteggere la base imponibile, offrendo certezza ai contribuenti e al contempo con lo scopo di evitare che la legge nazionale consenta fenomeni di doppia imposizione e restrizioni al legittimo esercizio di attività di natura transnazionale.

Ultimi dossier del Servizio del Bilancio

- Gen 2015 [Nota di lettura n. 74](#)
Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti (**Atto del Governo n. 134**)
- " [Nota di lettura n. 75](#)
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/8/CE del Consiglio che modifica la direttiva 2006/112/CE sul luogo delle prestazioni di servizi (**Atto del Governo n. 129**)
- " [Nota di lettura n. 76](#)
Schema di decreto legislativo recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati (**Atto del Governo n. 135**)
- " [Elementi di documentazione n. 16](#)
A.S. 1749: "Conversione in legge del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, recante misure urgenti in materia di esenzione IMU"
- Feb 2015 [Nota di lettura n. 77](#)
A.S. 1749: "Conversione in legge del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, recante misure urgenti in materia di esenzione IMU"
- " [Nota breve n. 9](#)
Le previsioni d'inverno della Commissione europea
- " [Nota breve n. 10](#)
La comunicazione della Commissione europea sulla flessibilità
- " [Nota di lettura n. 78](#)
A.S. 1779: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative" (Approvato dalla Camera dei deputati)
- " [Elementi di documentazione n. 17](#)
Schema di decreto legislativo recante norme per l'attuazione della direttiva 2013/14/UE, che modifica le direttive 2003/41/CE, 2009/65/CE e 2011/61/UE, e per l'adeguamento alle disposizioni del regolamento (UE) n. 462/2013, che modifica il regolamento (CE) n. 1060/2009, relativo alle agenzie di *rating* del credito (**Atto del Governo n. 148**)
- " [Elementi di documentazione n. 18](#)
Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2013/36/UE che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE per quanto concerne l'accesso all'attività degli enti creditizi e la vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento. Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (**Atto del Governo n. 147**)
- Mar 2015 [Nota di lettura n. 79](#)
A.S. 1758: "Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2014"
- " [Nota di lettura n. 80](#)
A.S. 1813: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, recante misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti" (Approvato dalla Camera dei deputati)